

Legge federale

relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 2001¹,
decreta:

I

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 1931² concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)

Art. 1

La presente legge si applica:

- a. ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 1999³ fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli;
- b. ai cittadini degli Stati membri dell'AELS⁴, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 2001⁵ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli.

2. Legge federale del 16 dicembre 1983⁶ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Art. 5 cpv. 1 lett. a

¹ Sono considerate persone all'estero:

¹ FF 2001 4435

² RS 142.20

³ FF 1999 5978

⁴ Le relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein sono rette dal protocollo del 21 giugno 2001, che è parte integrante dell'Accordo.

⁵ RS ...; RU ... (FF 2001 4499)

⁶ RS 211.412.41

- a. i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS che non hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera;

Art. 7 lett. j

Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione:

- j. i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS che, come frontalieri, acquistano un'abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro.

Disposizioni finali della modifica del ...⁷

La modifica della presente legge è applicabile ai negozi giuridici conclusi prima della sua entrata in vigore, ma che non sono ancora stati eseguiti o non sono ancora stati oggetto di una decisione passata in giudicato.

3. Legge federale del 20 dicembre 1946⁸ sull'AVS

Ingresso

visto l'articolo 34^{quater} della Costituzione federale⁹;

...

Art. 2 cpv. 1

¹ I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.

Titolo prima dell'art. 153a

Parte terza: Relazione con il diritto europeo

Art. 153a

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71¹⁰ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

⁷ RU ...

⁸ RS **831.10**

⁹ Questa disposizione corrisponde agli articoli 111-113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

¹⁰ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999¹¹ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72¹² nella loro versione aggiornata¹³;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001¹⁴ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata¹⁵.

Titolo prima dell'art. 154

Parte quarta: Disposizioni finali

Disposizioni transitorie della modifica del ...¹⁶

¹ Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della legge menzionata. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore della legge menzionata può rimanere assicurato fino all'età legale di pensionamento.

² Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della legge menzionata, a concorrenza dell'importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempiranno le condizioni in materia di redditi.

4. Legge federale del 19 giugno 1959¹⁷ sull'assicurazione per l'invalidità

Ingresso

visto l'articolo 34^{quater} della Costituzione federale¹⁸;

...

¹¹ RU ... (FF **1999** 5978)

¹² Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

¹³ RS ...; RU ... (FF **1999** 5978)

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

¹⁴ RS **0.632.31**; RU ... (FF **2001** 4499)

¹⁵ RS ...; RU ...

¹⁶ RU ...

¹⁷ RS **831.20**

¹⁸ Questa disposizione corrisponde agli articoli 111-113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

Titolo prima dell'art. 80a

Parte quarta: Relazione con il diritto europeo

Art. 80a

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71¹⁹ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999²⁰ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72²¹ nella loro versione aggiornata²²;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001²³ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata²⁴.

Titolo prima dell'art. 81

Parte quinta: Disposizioni finali e transitorie

Disposizioni transitorie

¹ Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della legge menzionata. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore della legge menzionata può rimanere assicurato fino all'età legale di pensionamento.

¹⁹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

²⁰ RU ... (FF 1999 5978)

²¹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

²² RS ...; RU ... (FF 1999 5978)

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

²³ RS **0.632.31**; RU ... (FF 2001 4499)

²⁴ RS ...; RU ...

² Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della legge menzionata a concorrenza dell'importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.

5. Legge federale del 19 marzo 1965²⁵ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ingresso

visto l'articolo 34^{quater} capoverso 7 della Costituzione federale;
visto l'articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale²⁶;

...

Titolo prima dell'art. 16a

4. Relazione con il diritto europeo

Art. 16a

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71²⁷ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999²⁸ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72²⁹ nella loro versione aggiornata³⁰;

²⁵ **RS 831.30**

²⁶ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 112 capoverso 6 e 196 numero 10 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (**RS 101**).

²⁷ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

²⁸ RU ... (FF **1999** 5978)

²⁹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

³⁰ RS ...; RU ... (FF **1999** 5978)

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

- b. l'Accordo del 21 giugno 2001³¹ di emendamento della Convenzione istituita dall'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata³².

Titolo prima dell'art. 17

5. Disposizioni finali e transitorie

6. Legge federale del 25 giugno 1982³³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ingresso

visto l'articolo 34^{quater} della Costituzione federale;

visto l'articolo 11 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale³⁴;

...

Art. 56 cpv. 1 lett. g

¹ Il fondo di garanzia:

- g. assume, per l'applicazione dell'articolo 89a, il compito di organismo di collegamento con gli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Titolo prima dell'art. 89a

Parte settima: Relazione con il diritto europeo

Art. 89a

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71³⁵ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999³⁶ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera

³¹ RS **0.632.31**; RU ... (FF **2001** 4499)

³² RS ...; RU ...

³³ RS **831.40**

³⁴ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111-113 e 196 numeri 10 e 11 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

³⁵ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

³⁶ RU ... (FF **1999** 5978)

circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72³⁷ nella loro versione aggiornata³⁸;

- b. l'Accordo del 21 giugno 2001³⁹ di emendamento della Convenzione istituita dall'AEELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata⁴⁰.

Titolo prima dell'art. 90

Parte ottava: Disposizioni finali

7. Legge federale del 17 dicembre 1993⁴¹ sul libero passaggio

Ingresso

visti gli articoli 34^{quater} e 64 della Costituzione federale⁴²;

...

Art. 5a Pagamento in contanti in Stati membri della Comunità europea o dell'AEELS

¹ L'assicurato può esigere il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza conformemente all'articolo 15 della legge federale del 25 giugno 1982⁴³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, soltanto se:

- a. lascia definitivamente la Svizzera;
- b. non è più affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità:
 1. in uno Stato membro della Comunità europea,
 2. in Islanda o in Norvegia, e
- c. se non risiede nel Liechtenstein.

³⁷ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

³⁸ RS ...; RU ... (FF 1999 5978)

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

³⁹ RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499)

⁴⁰ RS ...; RU ...

⁴¹ RS 831.42

⁴² Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111-113 e 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

⁴³ RS 831.40

² Il capoverso 1 lettere a e b numero 1 entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁴ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

³ Il capoverso 1 lettere a e b numero 2 entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 2001⁴⁵ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS.

Titolo prima dell'art. 25b

Sezione 8: Relazione con il diritto europeo

Art. 25b

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁴⁶ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁷ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁴⁸ nella loro versione aggiornata⁴⁹;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁵⁰ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata⁵¹.

Titolo prima dell'art. 26

Sezione 9: Disposizioni finali

⁴⁴ RU ... (FF **1999** 5978)

⁴⁵ RU ... (FF **2001** 4499)

⁴⁶ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

⁴⁷ RU ... (FF **1999** 5978)

⁴⁸ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

⁴⁹ RS ...; RU ... (FF **1999** 5978)

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

⁵⁰ RS **0.632.31**; RU ... (FF **2001** 4499)

⁵¹ RS ...; RU ...

8. Legge federale del 18 marzo 1994⁵² sull'assicurazione malattie

Ingresso

visto l'articolo 34^{bis} della Costituzione federale⁵³;

...

Art. 4a Scelta dell'assicuratore per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

Sono assicurate presso lo stesso assicuratore:

- a. la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell'attività lucrativa esercitata in Svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia;
- b. la persona residente in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una rendita svizzera e i suoi familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia che sono tenuti ad assicurarsi;
- c. la persona residente in uno Stato membro della comunità europea, in Islanda o in Norvegia e tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i suoi familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia che sono tenuti ad assicurarsi.

Art. 6a Controllo dell'affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

¹ I Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione:

- a. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera;
- b. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione;
- c. le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

² L'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

⁵² RS 832.10

⁵³ Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Art. 13 cpv. 2 lett. f

² Gli assicuratori devono in particolare:

- f. offrire l'assicurazione sociale malattie anche alle persone tenute ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia; in casi particolari, il Consiglio federale può esentare, su richiesta, taluni assicuratori da questo obbligo.

Art. 18 cpv. 2^{bis} a 2^{quater}

^{2bis} L'Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

^{2ter} Essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione.

^{2quater} Essa assiste i Cantoni nell'applicazione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia, conformemente all'articolo 65a.

Art. 61 cpv. 4

⁴ Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l'incasso dei premi di questi assicurati.

Art. 61a Riscossione dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

I premi dei familiari di una persona assicurata in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera o perché percepisce una rendita svizzera o una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione sono riscossi presso questa persona.

Art. 65a Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia:

- a. ai frontalieri e ai loro familiari;
- b. ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati;
- c. ai beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari.

Art. 66a Riduzione dei premi da parte della Confederazione a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

La Confederazione accorda riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e beneficiano di una rendita svizzera; la riduzione è accordata anche ai loro familiari assicurati in Svizzera.

Titolo prima dell'art. 95a

Titolo 6: Relazione con il diritto europeo

Art. 95a

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁵⁴ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁵⁵ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁵⁶ nella loro versione aggiornata⁵⁷;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁵⁸ di emendamento della Convenzione istituita dall'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata⁵⁹.

Titolo prima dell'art. 96

Titolo 7: Disposizioni finali

⁵⁴ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

⁵⁵ RU ... (FF 1999 5978)

⁵⁶ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

⁵⁷ RS ...; RU ... (FF 1999 5978)

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

⁵⁸ RS **0.632.31**; RU ... (FF 2001 4499)

⁵⁹ RS ...; RU ...

9. Legge federale del 20 marzo 1981⁶⁰ sull'assicurazione contro gli infortuni

Ingresso

visto l'articolo 34^{bis} della Costituzione federale⁶¹;

...

Titolo decimo: Relazione con il diritto europeo

Art. 115a

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁶² e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁶³ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁶⁴ nella loro versione aggiornata⁶⁵;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁶⁶ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata⁶⁷.

⁶⁰ RS **832.20**

⁶¹ Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

⁶² Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

⁶³ RU ... (FF **1999** 5978)

⁶⁴ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

⁶⁵ RS ...; RU ... (FF **1999** 5978)

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

⁶⁶ RS **0.632.31**; RU ... (FF **2001** 4499)

⁶⁷ RS ...; RU ...

Titolo undicesimo: Disposizioni finali

10. Legge federale del 20 giugno 1952⁶⁸ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Ingresso

visti gli articoli 31^{bis} capoverso 3 lettera b e 64^{bis} della Costituzione federale⁶⁹;

...

Titolo prima dell'art. 23a

V. Relazione con il diritto europeo

Art. 23a

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁷⁰ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁷¹ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁷² nella loro versione aggiornata⁷³;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁷⁴ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata⁷⁵.

Titolo prima dell'art. 24

VI. Disposizioni d'esecuzione e disposizioni finali

⁶⁸ RS **836.1**

⁶⁹ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 104 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

⁷⁰ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

⁷¹ RU ... (FF **1999** 5978)

⁷² Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

⁷³ RS ...; RU ... (FF **1999** 5978)

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

⁷⁴ RS **0.632.31**; RU ... (FF **2001** 4499)

⁷⁵ RS ...; RU ...

11. Legge federale del 25 giugno 1982⁷⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 14 cpv. 3

³ Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro della Comunità europea o dell'AELS sono esentati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri domiciliati in Svizzera che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall'adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all'estero di oltre un anno.

Capitolo 4: Relazione con il diritto europeo

Art. 121

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁷⁷ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71⁷⁸ e n. 574/72⁷⁹ nella loro versione aggiornata⁸⁰;

⁷⁶ RS 837.0

⁷⁷ RU ... (FF 1999 5978)

⁷⁸ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

⁷⁹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

⁸⁰ RS ...; RU ... (FF 1999 5978)

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁸¹ di emendamento della Convenzione istituita dall'AELE, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71⁸² e n. 574/72⁸³ nella loro versione aggiornata⁸⁴.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2946

⁸¹ RS **0.632.31**; RU ... (FF **2001** 4499)

⁸² Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

⁸³ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

⁸⁴ RS ...; RU ... (FF **1999** 5978)

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.